



COMUNE DI CREMA

C.F. 91035680197 – P.I. 00111540191

Piazza Duomo, 25 - 26013 (CR)

AREA 4 – SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO “LAGO GERUNDO” (APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 365 DEL 12.12.2005 E CONVENZIONATO IN DATA 27.12.2005) - IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

VISTI:

- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi;
- gli indirizzi generali per la valutazione ambientali di Piani e Programmi riportati nelle delibere regionali;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'atto di nomina dell'Autorità competente per la VAS;

VISTA INOLTRE la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato (BURL n.49, suppl. del 01 Dicembre 2014)

PRESO ATTO che:

- la Giunta Comunale con atto n. 64 del 19/02/2018 ha deliberato "Avvio del procedimento della proposta di variante al Piano Attuativo denominato “Lago Gerundo”, in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- con la stessa delibera la Giunta Comunale ha individuato:
 - quali soggetti competenti in materia ambientale che saranno invitati a partecipare alla conferenza di verifica:
 - ARPA;
 - ASL;
 - Consorzio di Gestione del Parco regionale del Serio;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 - Servizi Comunali;
 - quali Enti territorialmente interessati che saranno invitati a partecipare alla conferenza di verifica:
 - la Regione Lombardia;
 - la Provincia di Cremona;
 - i Comuni confinanti:
 - Izano;
 - Offanengo;
 - Campagnola Cremasca;
 - Cremosano;
 - Pianengo;
 - Ricengo;
 - Trescore Cremasco;
 - Bagnolo Cremasco;
 - Capergnanica;

- Madignano;
 - Ripalta Cremasca
 - Chieve
- quali Settori del pubblico interessati all'iter decisionale:
 - le associazioni ed organizzazioni sociali, culturali, economiche, nelle rappresentanze di categoria e gli ulteriori portatori di interessi diffusi sul territorio che possano contribuire al processo di partecipazione integrata;
 - le modalità della Conferenza di verifica, articolata in un'unica seduta, con avviso pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune (www.comunecrema.it), sul sito web regionale SIVAS ed attraverso invito diretto ai partecipanti alla Conferenza stessa;
 - in data 08.08.2018 è stato messo a disposizione il rapporto ambientale preliminare presso l'ufficio Segreteria, il Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Crema, è stato pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.crema.cr.it) e sul sito web regionale SIVAS.
 - in data 20.08.2018 sono pervenute osservazioni da parte di ARPA Lombardia, di cui si allega copia;
 - in data 05.09.2018 sono pervenute osservazioni da parte del Parco Regionale del Fiume Serio, di cui si allega copia;
 - in data 12.09.2018 è pervenuta la comunicazione delle osservazioni sul Rapporto ambientale preliminare della Provincia di Cremona rispetto alla collegata procedura di VIC, ed è stata acquisita la Valutazione di incidenza sui siti Natura 2000, espressa con Decreto 620/2018, dove è emersa l'assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti Natura 2000, di cui si allega copia;
 - in data 21.09.2018 sono pervenute le note della Provincia di Cremona relative alla verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui si allega copia;
 - in data 24.09.2018 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega copia del verbale;
 - alla data del 24.09.2018 della Conferenza di Verifica non sono pervenute altre osservazioni.
 - In data 25.09.2018 è pervenuto il parere della ATS Val Padana favorevole alla pratica, di cui si allega copia.

VISTO il parere di ARPA che in data 20.08.2018 si è espressa in merito al Rapporto preliminare ritenendo che *"... Visti i contenuti della variante e le valutazioni sviluppate nel Rapporto preliminare, considerato lo stato di avanzamento realizzativo del comparto di progetto, si ritiene che la variante non appaia tale da poter comportare effetti significativi sull'ambiente meritevoli di ulteriori approfondimenti in un processo di VAS."*

ARPA esprime inoltre una serie di altre considerazioni in merito all'uso del verde, dell'acqua piovana e in particolare chiede di rievolvere la verifica delle distanze dalla linea elettrica esistente di media intensità come da d.M. 29.05.2008 in relazione alla previsione di nuovi insediamenti in prossimità a linee elettriche esistenti.

VISTO che il Parco Regionale del fiume Serio, in qualità di Ente Gestore del SIC, in data 05.09.2018 si è espresso sulla procedura di richiesta di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo "Lago Gerundo" in Variante al PGT Vigente, circa l'incidenza delle sue previsioni sul SIC "Palata di Menasciutto" IT20A0003 dando parere favorevole alle conclusioni della Valutazione di Incidenza.

VISTO il Decreto Dir. Amb. Terr. rilasciato dalla Provincia di Cremona con N° 620/2018 del 12.09.2018, nel quale ha espresso *"... ai sensi dell'art. 5 del DPR 08/08/1997, n. 357, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità del Sito Rete Natura 2000, riguardo alla Variante al PGT del Comune di Crema, purché si preveda di utilizzare specie arbustive e arboree autoctone nelle aree verdi che saranno previste nel progetto"*.

VISTO che la Provincia di Cremona nel parere espresso in data 21.09.2018 per la Conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS, nel comunicare le osservazioni sul Rapporto Preliminare, ha ritenuto di esprimere una serie di osservazioni a carattere generico in merito alla componente geologica, al rischio alluvioni e alla invarianza idrica ed idrologica.

VISTO il parere favorevole espresso dall' ATS Val Padana in data 25.09.2018.

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza di Verifica e che il Piano Attuativo non determina aspetti transfrontalieri;

VALUTATI gli effetti sull'ambiente della variante al Piano Attuativo in Variante al PGT riportati nel Rapporto Ambientale, senza tralasciare l'impatto complessivo della realizzazione del Piano Attuativo ed in particolare gli impatti derivanti dalla variante limitatamente agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione del PGT;

VALUTATO che la variante al Piano Attuativo denominato "*Lago Gerundo*" che comporta variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente risulta compatibile con i caratteri territoriali ed ambientali analizzati, a condizione che a livello progettuale venga data attuazione a tutte le azioni compensative proposte, nonché che vengano tenute in considerazione le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- l'eventuale realizzazione di interventi volti all'inserimento ambientale e paesaggistico delle opere compensative previste dalla variante dovrà far ricorso a essenze arboree e arbustive autoctone ed ecologicamente idonee ai siti di intervento;
- venga rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrogeologica come specificato dalla L.R. n. 4 del 15.03.2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".
- l'edificato dovrà rispettare la normativa vigente in materia di metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti in base a quanto previsto dal d.M. 29.05.2008 in relazione alla previsione di nuovi insediamenti in prossimità a linee elettriche esistenti.

Per tutto quanto esposto

DECRETA

1. di NON ASSOGGETTARE la variante al Piano Attuativo denominato "*Lago Gerundo*", in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS, in quanto i potenziali effetti negativi identificati non risultano significativi;
2. di stabilire che debbano essere ottemperate tutte le prescrizioni e tenute in considerazioni le indicazioni sopra richiamate;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio comunale, sul sito web del Comune (www.comune.crema.cr.it) e sul sito web regionale SIVAS.

Crema, 12.10.2018

L'Autorità Competente
Segretario comunale

(dott. Gianmaria Ventura)



Il Team interdisciplinare
a supporto dell'Autorità Competente

(arch. Arpini Ivan)



(arch. Ferrari Francesco)



Class. 6.3 Fascicolo 2018.2.43.95

Spettabile

COMUNE DI CREMA
Area 4 - Servizi Tecnici
Servizio Pianificazione territorio e Ambientale
Piazza Duomo, 25
26013 CREMA (CR)
Email: protocollo@comunecrema.telecompost.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PGT del Comune di Crema relativa al Piano Attuativo denominato 'Lago Gerundo' presentato dalla Società Gerundo Center S.r.l.. Osservazioni in merito al Rapporto preliminare.
(Rif. Vs. prot. n. 35471 del 08 agosto 2018 – ns. prot. n. 125703 del 08 agosto 2018)

Segue quanto in oggetto, si rimane a disposizione per chiarimenti.

Il Responsabile del procedimento

Ing. FLAVIO GOGLIO

Responsabile del procedimento:	Ing. Flavio Goglio	tel: 035.4221.850	e-mail: f.goglio@arpalombardia.it
Referente dell'istruttoria:	Ing. Mattia Guastaldi	tel: 0372.592129	e-mail: m.guastaldi@arpalombardia.it

E
COMUNE DI CREMA
Comune di Crema
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0036880/2018 del 20/08/2018
Firmatario: FIORENZO SONGINI

1. Premessa

In data 08.08.2018, è pervenuta alla scrivente Agenzia nota del Comune di Crema con la quale si comunicava l'avvenuta messa a disposizione sul sito web comunale e sul sito web regionale SIVAS del Rapporto preliminare predisposto per il processo di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa al Piano Attuativo denominato 'Lago Gerundo' presentato dalla Società Gerundo Center S.r.l.¹.

Si ricorda che ARPA partecipa ai processi di VAS in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, in particolar modo formulando osservazioni finalizzate a *"garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi"*, in accordo con la normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica².

2. Osservazioni in merito al Rapporto preliminare

2.1. Contenuti della variante

La variante al PGT del Comune di Crema è conseguente al Piano Attuativo (PA), denominato 'Lago Gerundo', presentato dalla Società Gerundo Center S.r.l.. Il PA riguarda un comparto ubicato al crocevia tra via Indipendenza e via Lago Gerundo, interessato dalla presenza di un fabbricato realizzato solo in parte e attualmente in stato di abbandono. Il PA persegue il recupero e il completamento del fabbricato esistente e delle relative aree esterne, che saranno interessate dalla realizzazione di un parcheggio pubblico, interventi viabilistici (viabilità interna, accesso viabilistico e pista ciclopedonale su via Lago Gerundo) e aree a verde³.

Il comparto interessato dal PA risulta inquadrato dal PGT vigente nelle aree destinate a servizi e attrezzature di interesse pubblico generale individuate dal Piano dei servizi⁴. Tale infatti era la destinazione d'uso prevista dal piano attuativo, approvato nel 2005 e convenzionato nel 2006, che ha portato alla realizzazione del fabbricato esistente. Secondo quanto riportato nel Rapporto preliminare⁵, in variante allo strumento urbanistico vigente, il PA propone la modifica della destinazione d'uso del comparto (da servizi e attrezzature di interesse pubblico generale ad attività direzionali/commerciali) e l'incremento della Superficie Lorda di Pavimento-Slp (circa 631 m²) e della volumetria edificabile (circa 2.130 m³).

2.2. Valutazione degli effetti sull'ambiente

Visti i contenuti della variante e le valutazioni sviluppate nel Rapporto preliminare⁶, considerato lo stato di avanzamento realizzativo del comparto di progetto, si ritiene che **la variante non appaia tale da poter comportare effetti significativi sull'ambiente meritevoli di ulteriori approfondimenti in un processo di VAS.**

1 Cfr. avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 19.02.2018.

2 Cfr. d.Lgs. 152/2006 'Norme in materia ambientale' e sue s.m.i.

3 Cfr. Rapporto preliminare, capitolo § 5.

4 Cfr. Rapporto preliminare, capitolo § 4.

5 Cfr. Rapporto preliminare, capitolo § 5.

6 Cfr. Rapporto preliminare, capitolo § 6.

Seguono considerazioni puntuali in merito alle valutazioni sviluppate nel Rapporto preliminare.

Interazione tra aree direzionali e aree residenziali

In relazione alle valutazioni inerenti all'impatto potenziale 'Interazione tra aree direzionali e aree residenziali', si osserva quanto segue:

- il Rapporto preliminare riporta che per il PA è stato redatto uno Studio previsionale di impatto acustico. Si rammenta che su tale Studio il Comune potrà valutare l'acquisizione del parere di ARPA previsto dalla L.r. 13/2001 'Norme in materia di inquinamento acustico'⁷.
 - il Rapporto preliminare precisa che *"nel caso risultasse necessario prevedere adeguate fasce filtro, tra direzionale e funzione residenziale, queste andranno progettate a verde con specifiche essenze autoctone, che abbiano funzione di separazione visiva e inserimento paesaggistico"*. Al riguardo si evidenzia che le previste 'fasce filtro', affinché possano concretamente svolgere un contributo alla mitigazione degli eventuali impatti negativi che potrebbero derivare dal comparto di progetto, dovrebbero essere opportunamente progettate e realizzate (es. profondità adeguate, sestri d'impianto caratterizzati da una buona densità di alberi e arbusti...).
- Si invita inoltre ad estendere il proposito di impiegare specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito⁸ alla realizzazione di tutte le opere a verde previste dal PA.

Artificializzazione del suolo ed effetti sul sottosuolo e sulla falda

In relazione alle valutazioni inerenti agli impatti potenziali 'Artificializzazione del suolo' ed 'Effetti sul sottosuolo e sulla falda', il Rapporto preliminare descrive sinteticamente le modalità di gestione delle acque meteoriche previste dal PA. Al riguardo, non avendone trovato menzione, si invita a verificare le modalità di gestione e smaltimento delle acque meteoriche previste dal PA rispetto alle disposizioni in materia di invarianza idraulica e idrologica introdotte dalla L.r. 4/2016 'Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua' e regolamentate dal r.r. 7/2017 'Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica [...]'. Si ricorda, infatti, che i principi di invarianza idraulica e idrologica introdotti dalla Legge regionale *"si applicano agli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001 e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione"*.

Considerato che dalla disamina del Rapporto preliminare pare evincersi il proposito di raccogliere, con rete dedicata, le acque meteoriche per un loro successivo convogliamento alla pubblica fognatura (previa disoleazione per le acque dilavanti il parcheggio esterno), si invita a valutare un recapito diverso dalla pubblica fognatura per le acque meteoriche, a tal fine rammentando che lo stesso r.r. 7/2017 stabilisce che lo smaltimento delle stesse debba avvenire secondo il seguente ordine decrescente di priorità: riutilizzo, infiltrazione nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scarico in corpo idrico superficiale, scarico in fognatura⁹.

Si invita altresì a valutare l'adozione di sistemi di recupero e riutilizzo e di gestione sostenibile delle acque

⁷ Cfr. L.r. 13/2001, art. 5.

⁸ Cfr. es. con riferimento alle disposizioni attuative della L.r. 31/2008 (d.g.r. 8/7736/2008 e d.g.r. 8/11102/2010), alla d.g.r. 6/48740/2000 sull'ingegneria naturalistica e a indicazioni contenute nel PTCP, nel Piano di Indirizzo Forestale-PIF e in altri pertinenti strumenti pianificatori di settore.

⁹ Cfr. r.r. 7/2017, art. 5.

meteoriche, a tal fine rimandando alla disamina dell'All. L 'Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano' del citato regolamento regionale.

Interferenza con linea elettrica 132 kV

In relazione alla linea elettrica che attraversa la parte più occidentale del comparto di progetto, il Rapporto preliminare richiama il parere emesso dalla scrivente Agenzia nel corso del 2005 in relazione al progetto edilizio del fabbricato esistente, ai tempi presentato dalla Società Efedue S.r.l.¹⁰.

Al riguardo si rappresenta che, successivamente all'espressione del parere richiamato, la normativa vigente in materia di campi elettromagnetici si è significativamente rinnovata, in particolar modo con l'emanazione del d.M. 29.05.2008 'Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti'. In relazione alle linee elettriche il d.M. definisce una Distanza di prima approssimazione (Dpa), definita come "distanza, in pianta sul livello del suolo, della proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo dista dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all'esterno delle fasce di rispetto"¹¹, e una 'fascia di rispetto', definita quale spazio tridimensionale "circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità' [3 µT]", all'interno del quale, come stabilito dalla L. 36/2001 'Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici', è precluso l'insediamento di edifici a uso residenziale, scolastico, sanitario, o adibiti a funzioni che comportino la presenza di persone per più di quattro ore giornaliere. Il d.M., inoltre, definisce le modalità procedurali da seguire nel caso di realizzazione di nuovi insediamenti in prossimità a linee elettriche, che, in sintesi, prevedono¹²:

- l'acquisizione della Dpa della linea elettrica dal Proprietario/Gestore della stessa;
- la verifica dell'eventuale sussistenza di interferenze tra la Dpa e gli edifici di progetto;
- in caso di interferenza degli edifici di progetto con la Dpa, la facoltà di richiedere al Proprietario/Gestore della linea elettrica il calcolo esatto della 'fascia di rispetto', al fine di consentire una corretta valutazione della compatibilità del progetto con il vincolo ad essa associato.

Con riferimento al caso specifico, inoltre, si evidenzia che:

- alla scrivente Agenzia non è noto se, dal 2005 a oggi, siano intervenute modifiche alla linea elettrica;
- dalla disamina del Rapporto preliminare non è emerso dove il PA si proponga di collocare la maggiore SIp e la maggiore volumetria richieste, e, pertanto, non è dato sapersi se il PA comporti un ampliamento del fabbricato esistente in direzione della linea elettrica.


Per quanto sopra, **si ritiene opportuno che il Comune dia corso a quanto previsto dal d.M. 29.05.2008 in relazione alla previsione di nuovi insediamenti in prossimità a linee elettriche esistenti.**

Cremona, 17 agosto 2018

10 Cfr. Rapporto preliminare, capitolo § 4.1. e capitolo § 7.

11 Cfr. L. 36/2001 'Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici' e d.P.C.M. 8 luglio 2003 'Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti'.

12 Cfr. d.M. 29.05.2008, § 5.1.3.



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

Romano di Lombardia, li 04/09/2018

Prot. n° 2644 /2018 cat. 6/cl. 6.09

Al
Comune di Crema

E p.c.
Alla Provincia di Cremona

Oggetto: Esclusione da Valutazione di Incidenza nell'ambito della procedura di richiesta di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per una variante al P.G.T. del Comune di Crema per la realizzazione di un PA in variante al "Pa Lago Gerundo"

Richiedente: Comune di Crema

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;

Vista la legge 30 novembre 1983 n. 86 che, con l'art. 25bis, introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e con l'art. 3ter definisce la Rete Ecologica Regionale;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio approvato con Delibera della Giunta Regionale n. X/4428 del 30.11.2015)

Viste le misure minime di conservazione relative a 154 siti della rete Natura 2000 , ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti natura 2000 lombardi approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. X/4429 del 30/11/2015 contenente misure sito specifiche riferite al S.I.C. della Palata Menasciutto (IT20A003)

Visto il rapporto ambientale preliminare pervenuto al Parco in data 09/08/2018 con prot. n. 2437 relativamente a quanto in oggetto;

Considerato che nell'ambito del rapporto è presente idonea sezione nella quale si richiede che, viste le varianti individuate, non sia necessario produrre apposita valutazione di incidenza.

Tenuto conto della considerevole distanza dalla Zona Speciale di Conservazione della Palata Menasciutto (pari a circa 5 km) con la presente si esprime **parere favorevole** alla possibilità di escludere il piano dalla valutazione di incidenza prevedendo comunque di utilizzare specie arbustive e arboree autoctone nelle aree verdi che saranno previste nel progetto.

Distinti saluti,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE
Dott. Ivan Bonfanti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n. 39/93*



Cremona, lì 12/09/2018

DECRETO N. 620 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Territorio

Oggetto: VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL P.A. IN VARIANTE AL P.G.T. DEL COMUNE DI CREMA DENOMINATO "LAGO GERUNDO"

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 36 dello Statuto provinciale;
- le direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli);
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- la l.r. 12/2005 s.m.i. "Legge per il governo del territorio";
- la l.r. 86/83 art. 3-ter e art. 25-bis;
- la d.g.r. 8 agosto 2003 n.7/14106 "Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza";
- la d.g.r. 25 gennaio 2006 n.8/1791 "Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";
- la d.g.r. 13 dicembre 2006 n.8/3798 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle d.g.r.n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti";
- la d.g.r. 18 luglio 2007 n.8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con d.g.r. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";
- la d.g.r. 20 febbraio 2008 n.8/6648 "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di



conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

- la d.g.r. 08 aprile 2009 n. 8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del dpr 357/97 e degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007 n° 184 – Modificazioni alla DGR 7884/2008";

- la d.g.r. 8/6415 del 27/12/2007 Criteri per l'interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli Enti Locali;

- la d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8/8515 "Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali" (come modificata dalla DGR 8/10962 del 30 dicembre 2009);

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con la deliberazione consiliare provinciale n. 113 del 23/12/2013 pubblicato sul B.U.R.L. n. 2 del 08/01/2014 ;

- la d.c.r. 8/951 del 19/01/2010 con cui è stato approvato il Piano Territoriale Regionale PTR con effetto di Piano Paesaggistico come da d.lgs. 42/2004;

- la d.g.r. 8/10962 del 30/12/2009 che ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l'area alpina e prealpina e il BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 che ha pubblicato la versione cartacea e digitale degli elaborati;

- le disposizioni introdotte dall'art. 6 c.1 lett.k) della l.r. 12/2011 che modifica l'art. 25-bis c.5 lettera a) della l.r. 86/83 e in particolare per i Comuni che hanno in atto la stesura del proprio PGT o una variante dovranno inviare lo studio di incidenza alla Provincia prima della adozione del PGT;

- la d.g.r. 4429 del 30/11/2015 con cui la Regione Lombardia ha approvato le Misure di Conservazione sito Specifiche (pubblicate sul BURL in data 10/12/2015).

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Crema ha avviato il procedimento di variante al PGT e di Valutazione Ambientale Strategica con D.G.C. n. 2018/00064 del 19/02/2018, ha depositato il Rapporto Preliminare in libera visione sino al 07/09/2018, ed ha infine richiesto parere rispetto alla VIC del progetto in oggetto indicato con nota del 09/08/2018 (Prot.57.726 del 10/08/2018);

- il Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale della Provincia di Cremona ha trasmesso in data 21/08/2018 con nota Prot.59.150 all'Ente Gestore del sottominato Sito Rete Natura 2000 richiesta di espressione del parere di competenza;

Codice	tipo	Nome	Ente Gestore
IT20A003	SIC	Palata Menasciutto	Parco Regionale del Fiume Serio

- il PTCP della Provincia di Cremona intende realizzare (art. 9), coerentemente con il PTR e in accordo con i PTC dei parchi regionali, un sistema che interconnetta gli ambiti di pregio e di interesse naturalistico al fine di incrementare le funzioni ecologiche delle singole aree e del sistema fisico-naturale nel suo complesso; integrando gli indirizzi per le aree limitrofe ai parchi

regionali con le indicazioni dei relativi PTC, in modo da favorire un passaggio graduale delle norme che interessano le aree tutelate e quelle non tutelate;

- la Rete Natura 2000, prevista dalla Direttiva 92/43/CEE per la conservazione della biodiversità, in quanto rete ecologica, necessita di essere articolata in un sistema integrato di nodi/siti, "zone tampone" e corridoi di connessione, per evitare l'isolamento tra loro delle aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche di interesse comunitario;
- la Rete Ecologica Regionale è stata realizzata proprio con la finalità di garantire i livelli di connettività ecologica necessari per la conservazione della biodiversità, assumendo come capisaldi i siti di Rete Natura 2000;

RITENUTO pertanto che la Valutazione di Incidenza della variante al PGT effettuata dalla Provincia, durante al procedura di VAS, prima dell'adozione del PGT e pertanto anteriormente alla valutazione di compatibilità al PTCP, deve tenere conto degli indirizzi forniti dalla Rete ecologica regionale oltre che delle previsioni relative alla Rete ecologica provinciale;

PRESO ATTO del parere espresso dal Parco Regionale del Fiume Serio in qualità di Ente Gestore del Sito Rete Natura 2000 sopra indicato:

- nota prot. n. 62.065 del 05/09/2018 secondo cui " *Visto il rapporto ambientale preliminare pervenuto al Parco in data 09/08/2018 con prot. n. 2437 relativamente a quanto in oggetto; Considerato che nell'ambito del rapporto è presente idonea sezione nella quale si richiede che, viste le varianti individuate, non sia necessario produrre apposita valutazione di incidenza. Tenuto conto della considerevole distanza dalla Zona Speciale di Conservazione della Palata Menasciutto (pari a circa 5 km) con la presente si esprime **parere favorevole** alla possibilità di escludere il piano dalla valutazione di incidenza prevedendo comunque di utilizzare specie arbustive e arboree autoctone nelle aree verdi che saranno previste nel progetto. "*

Dichiarato, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

DECRETA

1. di esprimere ai sensi dell'art. 5 del DPR 08/08/1997, n. 357, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità del Sito Rete Natura 2000, riguardo alla Variante al PGT del Comune di Crema, purché si preveda di utilizzare specie arbustive e arboree autoctone nelle aree verdi che saranno previste nel progetto.;

2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto al Comune di Crema e al Parco Regionale del Fiume Serio in qualità di Ente Gestore del Sito Rete Natura 2000 interessato dalla variante al piano.

Il Dirigente

(Dott. Roberto Zanoni)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



Provincia di Cremona

Cremona - Corso Vittorio Emanuele II, 17 - C.F.80002130195

Settore Ambiente e Territorio

Dirigente: dott. Roberto Zanoni

Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale

Via della Conca n. 3 - 26100 Cremona

e-mail-PEC : protocollo@provincia.cr.it

il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"
rif. prot. Prec. 64.102/2018

Spett. Ufficio Tecnico
Comune di Crema
Area 4 - Servizi Tecnici
PEC

OGGETTO: Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante al P.A.; "Lago Gerundo in variante al PGT del Comune di CREMA - comunicazione osservazioni.

In riferimento alla convocazione conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS relativa alla variante in oggetto (Prot.64.102 del 14/09/2018), e in qualità di ente territoriale interessato nel processo di VAS, si trasmettono le seguenti considerazioni.

La portata e l'utilizzo delle informazioni riguardanti i criteri di sostenibilità mediante i quali opera il PTCP approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 113 del 23/12/2013 sono stati considerati nel Rapporto Preliminare di VAS ma, a tale riguardo, si chiede di tenere in debita considerazione quanto segue:

- PTCP 2013: Per la successiva fase di VAS, nel Rapporto Ambientale, dovranno essere effettuate le valutazioni rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale secondo le disposizioni contenute nella variante approvata con delibera di Consiglio provinciale n. 113 del 23/12/2013.

- Rete Natura 2000: In materia di salvaguardia dei Siti di Rete Natura 2000¹ si ricorda che gli scriventi uffici² a seguito dell'acquisizione dei pareri dei rispettivi Enti Gestori dei Siti Natura 2000 hanno formulato il decreto di Valutazione di Incidenza n° 620 del 12/09/2018 che il Comune dovrà di recepire nel Parere motivato di VAS, anteriormente all'adozione del piano.

Componente geologica: In merito alla componente geologica parte integrante del PGT si coglie l'occasione per ricordare che:

- La documentazione a supporto del procedimento di variante dovrà contenere l' Autocertificazione ("Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la certificazione della conformità dello studio geologico/idraulico") rilasciata da un Geologo, attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche che eventualmente verranno previste dalla variante in oggetto con le risultanze del vigente Studio Geologico del vigente PGT ed alle classi di fattibilità geologica da questo assegnate alle aree oggetto di trasformazione. A riguardo si osserva come detta dichiarazione debba ora essere redatta utilizzando l'Allegato 6 alla d.g.r. n° X/6738 del 19 giugno 2017 (in sostituzione dell'ex Allegato 15 alla d.g.r. n° IX/2616/2011) in cui non solo viene attestata la congruenza delle trasformazioni urbanistiche con le classi di fattibilità geologica assegnate dallo Studio Geologico, ma viene anche attestata la congruità tra i contenuti della variante ed i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti.- Rischio sismico: a seguito della riclassificazione sismica del territorio lombardo entrata in vigore il 10 aprile 2016 (rif. d.g.r. n. X/2129 dell'11 luglio 2014), l'intero territorio provinciale cremonese risulta classificato in Zona sismica 3

¹ Rif. DPR 357/97

² ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. k della L.R. 12/2011, che modifica l'art. 25 bis della LR 86/83

E

COMUNE DI CREMA
Comune di Crema

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0041892/2018 del 21/09/2018

Firmatario: ROBERTO BRUNO ZANONI

(anziché in Zona 4). A seguito di tale riclassificazione la normativa vigente richiede lo svolgimento di un'analisi sismica di 2° livello per le zone PSL Z4 interferenti con l'urbanizzato ed urbanizzabile, per la determinazione dei valori di Fa.

- Rischio alluvionale e di allagamento: con d.g.r n. X/6738 del 19 giugno 2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 25, Serie Ordinaria, del 21 giugno 2017) la Giunta regionale ha approvato le "Disposizioni concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza" che contengono:

- la normativa definitiva da applicare alle aree allagabili individuate dal PGRA;
- indicazioni relative alla verifica e eventuale aggiornamento dei Piani di Governo del Territorio (PGT);
- le indicazioni relative alla verifica ed eventuale aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali (PEC).

Le disposizioni contenute nella delibera sopra citata aggiornano e integrano:

- quelle approvate con d.g.r. n. 2616 del 2011, relative alla componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT;
- quelle approvate con d.g.r. n. 4732 del 2007, relative alla Pianificazione di emergenza degli Enti locali.

Le disposizioni regionali qui richiamate dettano indirizzi e limitazioni d'uso del suolo, e comportano la necessità, per i Comuni interessati dalle aree allagabili indicate dal PGRA (ed il Comune di Sospiro ne è interessato in varia misura) di procedere obbligatoriamente ad una verifica di coerenza tra i contenuti del proprio strumento urbanistico (PGT) ed il PGRA e, ove necessario, di procedere con l'adeguamento del PGT. Risulta inoltre necessario procedere con una verifica di coerenza tra il Piano di Emergenza Comunale (PEC) vigente e il PGRA e, ove necessario, procedere con l'aggiornamento del PEC stesso. Si evidenzia come gli aggiornamenti del PGT e del PEC devono essere coordinati e comunque non in contrasto tra loro. Si fa presente, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r n. X/6738, che tutte le varianti urbanistiche adottate dopo la data di pubblicazione sul BURL delle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA), devono essere corredate da un'asseverazione di congruità delle varianti stesse (rif. Allegato 6 alla d.g.r n. X/6738, , già precedentemente richiamato) con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti (rif. par. 3.5.4 della sopra richiamata delibera).

- Invarianza idraulica ed idrologica: nella documentazione di variante si dovranno tenere in considerazione i principi di invarianza idraulica ed idrologica ed a quanto disposto dal "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio)", pubblicato sul BURL Supplemento n. 48 - Lunedì 27 novembre 2017 (rif. Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7). Si fa presente che, al fine di garantire l'invarianza idraulica ed idrologica, il R.R. stabilisce per gli ambiti di trasformazione previsti dai PGT (ed analogamente anche per i piani attuativi previsti nel Piano delle Regole) che la portata massima ammissibile scaricata nei recettori da dette superfici non sia superiore a 10 l/sec per ettaro di superficie scolante dell'intervento (rif. art. 7 comma 5 ed art. 8 del R.R.); viene poi ulteriormente precisato che la portata scaricata deve comunque avere valori compatibili con la capacità idraulica del recettore stesso. Si evidenzia, a riguardo, anche la necessità della redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico (rif. art. 14 del R.r. n. 7) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale stesso.

Si precisa infine che il presente contributo si limita alla valutazione del rapporto preliminare e non sostituisce o anticipa la verifica di compatibilità al PTCP ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05; inoltre si comunica che la presente lettera supplisce alla presenza del Settore scrivente in sede della conferenza da voi fissata presso la sede dell'Ufficio Pianificazione Territoriale del Comune di Crema in data 24/09/2018.

A disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Roberto Zanoni)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

UOC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente

Prot. Gen. n. **6434/18-2.3.05**

Prot. Comune 40830/2018

Cremona li 20 SET. 2018

Al Sig. Sindaco del Comune di
26013 CREMA

OGGETTO:

Convocazione Conferenza di servizio del 24/09/2018 finalizzata alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di variante al Piano Attuativo denominato "Lago Gerundo" in variante al vigente Piano di Governo del territorio (PGT) del Comune di Crema

In riferimento a quanto in oggetto questo Servizio, per quanto di competenza esprime il seguente parere:

Valutata la tipologia di intervento e la documentazione prodotta questa ATS ritiene, per quanto di competenza, che la proposta di variante al Piano Attuativo in oggetto (denominato "Lago Gerundo") possa essere esclusa dal procedimento di Assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'UOC Igiene e Sanità Pubblica/Salute e Ambiente
Dr.ssa Anna Teresa Barchiesi

Il Responsabile del procedimento amm.vo: Dr.ssa Anna Teresa Barchiesi

Il Referente del procedimento amm.vo: TdP Marco Alquati

Pagina 1 di 1

Spett.le

Comune di Crema
26013 CREMA (CR)
Email: protocollo@comunecrema.telecompost.it

Oggetto : Parere di competenza in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguardante la variante al PGT del Comune di Crema del Piano attuativo "Lago Gerundo"

Con riferimento alla nota di codesto Comune, assunta al protocollo dello scrivente Ufficio il 17/09/2018 al n. 05.2018.0021219 l'UTR Val Padana Sede di Cremona, fatte salve le prescrizioni e le cautele, sia in termini ambientali sia ai fini urbanistici, che gli Enti coinvolti vorranno stabilire, nell'esprimersi favorevolmente alla variante al PGT richiamata in oggetto si rammenta che, in base all'art. 7 della L.R. 4/2016 e relativo Regolamento Regionale n.7/2017, dovranno essere previste misure di invarianza idraulica e idrogeologica per interventi di assetto, adeguamento di infrastrutture già presenti sul territorio sia per nuove sedi stradali o parcheggi, con riferimento alle componenti che comportino una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'impermeabilizzazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
GIANNI PETERLINI



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

Si attesta che il documento avente oggetto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO "LAGO GERUNDO"(APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.365 DEL 12.12.2005 E CONVENZIONATO IN DATA 27.12.2005) IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) PROCEDIMENTO DI VERIFICA

è stato pubblicato nell'Albo Pretorio on line del Comune di Crema dal 17/10/2018 al 16/11/2018 ed è presente nel Registro di Pubblicazione con n. 2364/2018.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Generali

Lì, 17/10/2018

L'addetta alla pubblicazione
Nigroni Graziella